

COMUNE DI CITTAREALE

PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno **quindici** del mese di **giugno** alle ore **10,30** e ss nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

NELLI Francesco	Sindaco	x
MARCONI Emidio	Assessore	x
RINALDI Loreto	Assessore	x

N. 45

Seduta del 15.06.2017

OGGETTO:

Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale Avv. Simona VULPIANI

Conferma Nomina Tecnico Esperto per svolgere l'incombenza legata all'istruttoria per il rilascio del Parere Paesaggistico Ambientale L.R. n. 8/2012.

Il Presidente Sig. Francesco NELLI, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto premettendo che sulla proposta della presente deliberazione

sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- regolarità tecnica parere favorevole
Geom. Luigi GUIDI
- regolarità contabile parere favorevole
Rag. Meri BONI

COMUNE DI CITTAREALE
(PROVINCIA DI RIETI)

Delibera Giunta Comunale n. 45 del 15.06.2017

Oggetto: Conferma Nomina Tecnico Esperto per svolgere l'incombenza legata all'istruttoria per il rilascio del Parere Paesaggistico Ambientale L.R. n° 8/2012.

Parere del Responsabile del Servizio Tecnico

Il Responsabile dell'Ufficio affari generali, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., esprime il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto

Cittareale, li 08.06.2017



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Luigi Guidi

Parere del Responsabile del Servizio contabile-finanziario

Il Responsabile del Servizio contabile-finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto.

Cittareale, li 08.06.2017



Il Responsabile del Servizio
Bnri. rag. Meri

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. n° 06 del 26.01.2012 l'Amministrazione comunale, a seguito delle disposizioni contenute nell'art. 41 della Legge n° 449/97 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 96 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii., ha statuito la soppressione della Commissione Edilizia Comunale quale organismo collegiale non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente nonché quale organo consultivo non necessario per il rilascio delle concessioni;
- che con Deliberazione di C.C. n° 16 del 09.06.2012 è stata Istituita la Commissione Edilizia in materia di tutela ambientale sub-delegata dalla Regione ai Comuni secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 59/95
- che con la succitata Deliberazione di C.C. n° 16/2012, la suddetta Commissione Edilizia in materia di tutela ambientale è costituita da due tecnici con le qualità professionali di:
 - n° 1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
 - n° 1 Esperto in materia paesaggistico ambientale così come individuato dall'art. 1 comma 5° L.R. 59/95;
- che l'art. 1, comma 5, della richiamata L.R. n° 59/95, statuisce che "I provvedimenti relativi alle funzioni sub delegate sono adottati dal competente organo comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale" ... integrata da almeno un tecnico in possesso del diploma di laurea ex art. 3 del D.lgs. n° 129/92 Iscritto al relativo ordine professionale da almeno cinque anni e con esperienza in materia paesaggistico - ambientale;
- che, la L.R. 59/95, così come integrata dall'art. 94 della L.R. n° 2/2003, all'art. 1, comma 6 bis prevede che "qualora i Comuni, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000, abbiano soppresso la

Commissione Edilizia Comunale i relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito denominato "Codice"), e successive modificazioni; VISTI in particolare gli articoli 146, 148 e 159 del Codice;

Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 1995, n. 59, "Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1";

Vista la Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8, "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

Atteso che, in considerazione dell'implicita delicatezza degli interventi di modifica del territorio assoggettato a tutela nonché della Direttiva del Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica della Regione Lazio 13.12.2002 prot. n° 27479, con la quale è stata ravvisata l'opportunità che ogni atto di assenso in proposito debba essere supportato dai pareri tecnici-consultivi della C.E.C. integrata dalla presenza di un esperto paesaggista, - l'Amministrazione Comunale ha istituito la "Commissione Edilizia Integrata" per lo svolgimento della peculiare funzione correlata alla tutela dei beni paesaggistico-ambientale;

Considerato che con la riforma del Codice il legislatore nazionale ha provveduto a modificare la distribuzione delle funzioni in materia paesaggistica attraverso la ridefinizione del ruolo delle Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio che svolgeranno, in luogo della funzione di controllo esercitata attualmente, compiti di amministrazione attiva, finora attribuita alla Regione o agli Enti subdelegati;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 146, comma 5, del Codice, alle Soprintendenze è attribuito l'esame di merito delle domande di autorizzazione paesaggistica attraverso l'emanazione di un parere obbligatorio e vincolante, fatte salve casistiche specifiche, mentre alla Regione è demandata, tra l'altro, la verifica dei requisiti di ammissibilità e di conformità degli interventi proposti alla normativa di settore e alla pianificazione paesaggistica;

Considerato che l'art. 146, comma 6, del Codice prevede che la Regione possa delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, come nel caso della Regione Lazio, purché gli Enti delegati dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Atteso che l'art. 159 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", dispone, che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in campo ai delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

Ravvisato che un corretto esercizio delle funzioni sub delegate ai sensi delle leggi regionali in materia (L.R. 8/12, L.R. 47/85 art. 32, L.R. 24/99 art.34) postula, di necessità, la permanenza di quel peculiare organismo concretato dalla Commissione Edilizia Integrata.

Viste le note inviate a tutti i Comuni da parte della Regione Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata nonché la Determinazione del Dipartimento Territorio della Regione Lazio con la quale il Comune di Cittareale è stato individuato tra i Comuni che continuano ad esercitare le funzioni amministrative delegate con la L.R. 8/12 risultando in possesso dei requisiti necessari;

Rilevato che, per adempiere proficuamente alle disposizioni di Legge, risulta necessario differenziare la funzione in materia di autorizzazione paesaggistica da quelle concernenti il procedimento urbanistico-edilizio;

CITTAREALE

Dato atto che, in base a quanto indicato nelle D.G.R. n. 886/08 e n. 338/09, la differenziazione di cui al punto precedente può essere attuata con l'attribuzione delle funzioni paesaggistiche e urbanistico edilizie a due diverse strutture organizzative dell'Ente o, in alternativa, tenuto conto che molti Enti locali del Lazio, per dimensione demografica, organizzazione amministrativa, dotazione di personale e risorse finanziarie potrebbero avere difficoltà a dotarsi di nuove strutture tecniche, la differenziazione potrà essere attuata designando un Responsabile del Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente al rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi;

Considerato che, in base a quanto indicato nelle D.G.R. n. 886/08 e n. 338/09, per quanto attiene alla competenza tecnico - scientifica nel caso in cui la suddetta figura professionale non sia presente in organico, l'Ente locale può reperire professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti, iscritti negli Albi professionali, attraverso l'affidamento di un servizio di consulenza da attivare in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

Considerato altresì che, a tal fine, appare opportuno individuare la figura del tecnico da incaricare per svolgere l'incombenza legata all'istruttoria per il rilascio del parere paesaggistico - ambientale, relativo alle istanze interessate dal regime di subdelega;

Rilevato che il Comune di Cittareale intende avvalersi della consulenza di un professionista non dipendente comunale onde consentire l'esercizio della sub delega di cui alla predetta Legge Regionale 8/12;

Fatto presente che la precedente Amministrazione, con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 14/07/2012, individuava quale tecnico esperto ed incaricato il Dott. Arch. Franco Mariano Franceschini per svolgere l'incombenza legata all'istruttoria per il rilascio del parere paesaggistico - ambientale;

Considerato che l'Arch. Franco Mariano Franceschini ha svolto con diligenza e con professionalità per questo Ente l'incarico per l'assistenza tecnica e consultiva nell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge n° 1947/39 per le fattispecie sub delegate ai Comuni ai sensi della Legge Regionale n. 8/12;

Accertato che il su richiamato professionista ha comunicato per le vie brevi a questa Amministrazione la sua disponibilità a garantire lo svolgimento dell'incarico per l'attività istruttoria delle istanze edilizie interessate dal regime di subdelega ex Legge Regionale n. 08/12;

Ravvisata la necessità di procedere a riconfermare per lo svolgimento dell'incarico per l'attività istruttoria delle istanze edilizie interessate dal regime di subdelega ex Legge Regionale n. 08/12 il Dott. Arch. Franco Mariano Franceschini agli stessi patti e condizioni;

Accertato che per la valutazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, inoltrate al Comune ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 8/12, il compenso per l'espletamento dell'incarico così come sopra delineato è stabilito in:

- fino a 5 pratiche € 500,00 (cinquecento) oltre 4% INARCASSA ed IVA 22% quale compenso fisso;
- per ogni ulteriore pratica oltre la 5^a € 100,00 (cento) oltre 4% INARCASSA ed IVA 22%;

Vista la Bozza di convenzione che si allega alla presente deliberazione;

Visti gli artt. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'Ordinamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo 267/2000;

Con votazione espressa all'unanimità e resa nelle forme di legge

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato Schema di Convenzione, predisposto per l'affidamento di incarichi professionali inerenti l'assistenza tecnico consultiva nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 146 del D.lgs. n° 42/2004 per le fattispecie sub delegate ai comuni in forza dell'art. 1 della Legge Regionale Lazio n° 8/12;

Di affidare, all'Arch. Franco Mariano Franceschini il suddetto incarico stipulato con esso apposita convenzione sulla base dello schema di cui sopra;

Di corrispondere al predetto professionista per l'istruttoria delle pratiche ai sensi della L.R. 59/95, il compenso pari a:

- fino a 5 pratiche € 500,00 (cinquecento) oltre 4% INARCASSA ed IVA 21% quale compenso fisso;
- per ogni ulteriore pratica oltre la 5^a € 100,00 (cento) oltre 4% INARCASSA ed IVA 21%;

Di imputare la suddetta spesa al Cap. n° 53/00 1.06.01 del Bilancio 2017;

Ravvisata poi l'urgenza del presente atto con votazione separata e successiva espressa sempre all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

TTARE
ALE

COMUNE DI CITTAREALE
(Provincia di Rieti)

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA ABILITATO ESTERNO ALL’ENTE PER IL RILASCIO DI PARERI IN MATERIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. n.42/2004

L’anno duemila..... addi del mese di
nella residenza comunale con il presente atto di privata scrittura da valere ad ogni effetto di Legge.

tra

Il Geom. Luigi GUIDI nato a Rieti il 09.11.1962.ed ivi domiciliato, per la carica presso la sede comunale , Responsabile del Servizio Tecnico del Comune il quale interviene nel presente atto in nome per conto e nell’interesse del Comune di Cittareale che rappresenta, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. C del D.Lgs n. 267/00, giusto Decreto Sindacale del, nel prosieguo del presente atto chiamato per brevità “committente”

e

Dott. Arch. Franco Mariano **FRANCESCHINI** nato a il con studio in n. - RIETI; Cod. Fisc., iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di al n. dal P. IVA:, nel prosieguo del presente atto chiamato per brevità “professionista”;

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato deciso di affidare al Dott. Arch. Franco Mariano Franceschini, l’incarico professionale per la formulazione di pareri e relativi provvedimenti in materia di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistico-ambientali ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004, nonché Legge Regionale Lazio n. 8 del 22.06.2012 e art. 32 dell’ex Legge 47/85, stante l’obbligatorietà di acquisire detti pareri da parte di un tecnico diverso da quello competente per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

I su menzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Cittareale, come sopra rappresentato, conferisce al Dott. Arch. Franco Mariano **FRANCESCHINI**, come sopra generalizzato, che accetta, l’incarico individuale per la formulazione dei pareri istruttori di Regione e Ministero BB.CC,AA, nonché la formulazione del provvedimento Autorizzativo Paesaggistico di sub delega propedeutico al rilascio del permesso di costruire (normale o sanatoria, ovvero con procedura SCIA o DIA, ovvero in procedura di Compatibilità Paesaggistica in cui è richiesta) in presenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici cui è soggetto il territorio comunale, l’applicazione della procedura di approvazione in sub delega ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 22.06.2012 (ex Legge Regionale del Lazio n. 59/1995) ed art. 32 della ex Legge 47/85.

Art. 3

Le prestazioni oggetto dell’incarico consistono nel fornire in relazione alle pratiche edilizie della tipologia specificata nel precedente articolo istruite dal Responsabile del Servizio Tecnico – Area Urbanistica dell’Ente al fine di assicurarne il corretto iter procedimentale, formativo preordinato al



rilascio dell'atto conclusivo del Permesso di Costruire i prescritti pareri consultivi previsti dalla Legge Regionale del Lazio n. 08/2012 con provvedimento in qualità di Responsabile del Procedimento.

Art. 4

Il professionista si impegna ad espletare l'incarico in oggetto con la massima tempestività e solerzia ogni qualvolta sia necessario, garantendo la sua presenza presso gli Uffici dell'Area urbanistica. Il committente autorizza l'accesso del professionista presso detta sede il giorno nel quale il medesimo espletterà l'incarico su indicato alle Pratiche edilizie in trattazione, impegnandosi a mettere a disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fine della corretta formulazione dello stesso.

Art. 5

Il professionista, con l'accettazione del presente incarico, si obbliga ad effettuare, autonomamente e personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, le prestazioni professionali come esplicitate nel precedente art. 3 del presente disciplinare, utilizzando le proprie conoscenze specialistiche della materia. La prestazione resa dal professionista non determinerà alcun rapporto di subordinazione gerarchica con il Responsabile del Servizio Tecnico - Area Urbanistica del Comune, in quanto il medesimo professionista non eseguirà ordini puntali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, organizzerà il proprio lavoro con le modalità più opportune idonee a raggiungere il risultato commissionato.

Art. 6

La durata per presente incarico è fissata in mesi, decorrenti dalla data di esecutività della Delibera di incarico professionale.

Art. 7

A fronte della prestazione fornita il committente erogherà al professionista incaricato a titolo di corrispettivo, un compenso stabilito come di seguito:

- fino a n. 5 pratiche € 500,00 (cinquecento) oltre 4% Inarcassa ed iva 22% quale compenso fisso;
- per ogni ulteriore pratica oltre la quinta % 100,00 oltre 4% Inarcassa ed iva 22%;

Detto compenso, verrà liquidato in base alle pratiche effettivamente evase, previa verifica sulla sua proficuità, tramite mandato di pagamento emesso dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, su atto di liquidazione predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico interessato, dietro presentazione di fattura da parte del professionista con allegata documentazione attestante l'opera svolta;.

Art. 8

Il Professionista si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche i risultati ecc. di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico affidato con il presente atto.

Art. 9

Restano a totale carico del professionista gli obblighi di uniformarsi alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione sugli infortuni, assicurazioni sociale ecc.

Art. 10

Rimane a totale carico del professionista la responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dei compiti oggetto dell'incarico affidato.

Art. 11

~~L'inosservanza degli obblighi assunti dal professionista con il presente contratto comporteranno la risoluzione del contratto medesimo mediante determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Area Urbanistica dell'Ente.~~



In particolare l'incarico verrà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) cancellazione del professionista dall'Ordine professionale della categoria;
- b) reiterata violazione agli obblighi di riservatezza;
- d) commissione da parte del professionista di un reato tra quelli previsti dall'art. 15 della Legge n. 55/1990 ss.mm.ii;
- e) danneggiamento o furto dei documenti del Comune messi a disposizione del professionista.

In caso di risoluzione del contratto rimane salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione ferma restando la possibilità per le parti di agire per l'eventuale risarcimento danni.

Qualora il committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione al professionista mediante lettera raccomandata A/R richiedendo di rimuovere, se possibile, le cause impeditive del rispetto degli obblighi contrattuali entro un termine espressamente indicato, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende automaticamente risolto senza bisogno di altre formalità.

In ogni caso di risoluzione del contratto spetta al professionista incaricato il solo rimborso delle spese sostenute ed il pagamento delle prestazioni validamente concluse.

E' salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per cause imputabili al professionista.

Art. 12

Le parti hanno comunque facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 2237 del c.c.

Art. 13

Nei casi contemplati nei precedenti artt. 11 e 12, il Committente è autorizzato ad utilizzare il lavoro svolto dal professionista fino al momento della revoca, risoluzione o recesso dall'incarico nei modi e nelle forme che riterrà più convenienti.

Art. 14

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in dipendenza del presente contratto, non definite in via amministrativa, sarà competente il Tribunale di Rieti.

Art. 15

E' consentito al professionista di poter svolgere, compatibilmente con gli impegni assunti, la propria attività anche in favore di soggetti terzi pubblici o privati, che non configuri alcun conflitto d'interessi con l'attività istituzionale del Comune né che rechi pregiudizi agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione in relazione all'attività prestazionale oggetto del presente incarico.

Art. 16

Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge n. 144/2007 il Committente provvede a pubblicare sul proprio sito internet il nominativo, l'oggetto ed il compenso del presente contratto essendo tale attestazione esplicita condizione di efficacia.

Art. 17

Il professionista autorizza il trattamento dei propri dati e la loro trasmissione ad altri soggetti o Enti esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto individuale di lavoro, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 18

Il presente atto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al Titolo III Libro V del codice civile (art. 2222 e seguenti) e alla altre disposizioni normative vigenti in materia di lavoro autonomo.

Letto, approvato e sottoscritto.



Per il Comune di Cittareale _____

Il Professionista _____



Deliberazione G.C. n. 45 del 15.06.2017

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE .
F.to Dott. Francesco NELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULIANI

Reg. Pub. N. 633

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 20/06/17 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 05/07/2017
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 267/2000.

Cittareale, li 20/06/17

IL MESSO COMUNALE
F.to Massimo CHERONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li 20/06/17

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 DEL D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva.

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 20/06/17



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Simona VULPIANI

Simona Vulpiani